TRENTINO TRASPORTI

Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Via Innsbruck, 65 – 38121 Trento

Trento, 28 ottobre 2026

Spettabile

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio mobilità pubblica
serv.mobilitapubblica@pec.provincia

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UMST Patrimonio e trasporti
umst.patrimonio_trasporti@pec.provincia.tn.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento infrastrutture e trasporti
dip.infrastrutture@pec.provincia.tn.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Istruzione
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio attività educative per l'infanzia
servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it

ASSOCIAZIONE Co.E.S.I.
Comunità Educative Scuole dell'Infanzia
coesi@pec.associazionecoesi.com

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Formazione Professionale, Formazione Terziaria e Funzioni di sistema
serv.formazione@pec.provincia.tn.it

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
protocollo.comgovtn@pec.interno.it

QUESTURA DI TRENTO
urp.quest.tn@pecps.poliziadistato.it

OSSERVATORIO SUI CONFLITTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
c/o Ufficio di Gabinetto del Ministero dei Trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Trasporto Regionale
direzione.trentino@cert.trenitalia.it

R.F.I. S.P.A.
segreteriacda@pec.rfi.it
rfi-dci.cavr@pec.rfi.it
scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it
rfi-dpr-dtp.vr@pec.rfi.it

e p.c.

FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE
federazione@pec.fpsm.tn.it

TRENTINO TRASPORTI

ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE a/A
direzione.generale@pec.iasma.it

DOLOMITIBUS S.P.A.
dolomitibus@pec.dolomitibus.it

LUXOTTICA S.R.L.
luxotticasrl@legalmail.it

I.V.E.C.O. S.P.A.
dvdbzcom@cnhind.com

A.P.T. DELLA VALLE DI SOLE PEIO E RABBI
info@visitvaldisole.it;
servizi@visitvaldisole.it;

A.P.T. DELLA VAL DI FASSA
info@fassa.com

A.P.T. DELLA VAL DI FIEMME
info@visitfiemme.it

ISTITUTO SALESIANO S.CROCE - MEZZANO
segreteria@sdbmezzano.it
salesianimezzano@pec.it

ISTITUTO SUPERIORE (ITT-ITE-IPIA) - FELTRE
blis008006@istruzione.it;
blis008006@pec.istruzione.it

ISTITUTO AGRARIO VIA VELLAI - FELTRE
blis009002@istruzione.it;
blis009002@pec.istruzione.it

Prot. 17892 /DG-SRU

Sciopero generale nazionale di 24 ore per il giorno 30 OTTOBRE 2026. - Ordinanza n. 204 T del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: differimento.

Fatto riferimento alla nostra precedente nota prot. 17557/DG-SRU di data 23 ottobre 2026 comunichiamo che l'Ordinanza n. 204 T del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 27 ottobre 2026 ordina il differimento ad altra data dello sciopero proclamato in data 06 ottobre 2026, per il giorno **30 OTTOBRE 2026**, dall'Organizzazione sindacale USB, a cui ha aderito a livello territoriale l'Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato Federazione del Trentino Alto Adige.

In allegato alla presente trasmettiamo il comunicato di cui alla legge 146/90 e s.m.i.

Distinti saluti.

MM/ap

Roberto Murru
DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1

TRENTINO TRASPORTI

COMUNICAZIONE AI CLIENTI **N. 09/2026/SRU**

SCIOPERO

Con riferimento allo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da USB cui ha aderito a livello territoriale USB Lavoro Privato Federazione del Trentino Alto Adige, per il giorno **VENERDI' 30 OTTOBRE 2026**, si informa che **l'Ordinanza n. 204 T di data 27 ottobre 2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (integralmente riportata di seguito alla presente)**

ORDINA:

- Limitatamente ai settori di trasporto aereo, taxi, trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale, interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti, il differimento ad altra data dello sciopero generale del 30 ottobre 2026 proclamato in data 6 ottobre 2026 dalla segreteria nazionale dell'O.S. USB per i settori privati e pubblici con adesioni di USB Lavoro Privato e USB Lavoro Pubblico.

- I dipendenti interessati sono tenuti ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.

- In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

MM/ap

DIRETTORE GENERALE
FIRMATO

Trento, 28 ottobre 2026

Ordinanza n. 204 T

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la nota del 3 luglio 2026, con la quale la segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USI-CIT ha proclamato uno sciopero nazionale plurisettoriale per l'intera giornata del 30 ottobre 2026, con esclusione dei settori trasporto pubblico locale, trasporto aereo, trasporto ferroviario e trasporto marittimo;

VISTA la nota del 6 ottobre 2026, con la quale la segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero generale dei settori privati e pubblici, su tutto il territorio nazionale, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026, con articolazioni differenti per i lavoratori delle autostrade (dalle ore 22. 00 del 29 ottobre 2026 alle ore 22.00 del 30 ottobre 2026) e per il personale delle attività ferroviarie (dalle ore 21.00 del 29 ottobre 2026 alle 20.59 del 30 ottobre 2026);

VISTA la nota del 12 ottobre 2026, con la quale la segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha aderito allo sciopero generale dei settori privati e pubblici già proclamato in data 6 ottobre 2026 dalla segreteria nazionale dell'O.S. USB, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026;

VISTA l'indicazione immediata, pos.1223/26, del 13 ottobre 2026, con la quale la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha invitato le OO. SS. USB e USB Lavoro Privato ad escludere dallo sciopero i settori interessati dalle franchigie legate alla commemorazione dei defunti;

VISTA la nota del 16 ottobre 2026, prot. LP/261016/502, con la quale la segreteria nazionale dell'O.S. USB Lavoro Privato - settore taxi ha aderito allo sciopero generale dei settori privati e pubblici, già proclamato in data 6 ottobre 2026 dalla segreteria nazionale dell'O.S. USB, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026;

VISTA la nota del 16 ottobre 2026, prot. TA/261016/503 con la quale la segreteria nazionale dell'O.S. USB Lavoro Privato – trasporto aereo ha aderito allo sciopero generale dei settori privati e pubblici, già proclamato in data 6 ottobre 2026 dalla segreteria nazionale dell'O.S. USB, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026;

VISTA la nota del 16 ottobre 2026, prot. LP/261016/508, con la quale la segreteria nazionale dell'O.S. USB Lavoro Privato – attività ferroviarie ha aderito allo sciopero generale dei settori privati e pubblici, già proclamato in data 6 ottobre 2026 dalla segreteria nazionale dell'O.S. USB, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026;

VISTA la nota del 16 ottobre 2026, prot. P/261016/497, con la quale la segreteria nazionale dell'O.S. USB Lavoro Privato – Mare e Porti ha proclamato lo sciopero per l'intera giornata del 30 ottobre 2026 del personale dei porti e del personale delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84/1994, delle AdSP e di tutte le società che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti;

Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Tuesday, 27 October 2026 18:30:45
Motivazione:
m_inf.A866FAA.OCS.Osservatorio Conflitti Sindacali.REG_DECRETI.R.0000224.27-10-2026

VISTA la nota del 16 ottobre 2026, prot. N/261016/033, con la quale le OO. SS. USB e USB Lavoro Privato hanno accolto parzialmente l'invito della Commissione di Garanzia, escludendo dallo sciopero generale previsto per l'intera giornata del 30 ottobre 2026 solo il personale di Air Campania di Napoli, Ferrovie del Sud Est del Comune di Bari, Arriva Udine, Trenitalia per la Regione Emilia-Romagna e ENAV APT Bari;

VISTA la nota del 20 ottobre 2026 prot. 201026/PSG, con la quale la segreteria nazionale dell'O.S. CIB Unicobas ha proclamato uno sciopero generale dei settori privati e pubblici, su tutto il territorio nazionale, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026, con esclusione dell'intero settore dei trasporti;

VISTA la nota congiunta del 20 ottobre 2026 con la quale le segreterie nazionali delle OO.SS. Cobas, ADL Cobas, Sial Cobas e Clap hanno proclamato uno sciopero generale dei settori privati e pubblici, su tutto il territorio nazionale, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026, con esclusione dei settori interessati dalle franchigie legate alla commemorazione dei defunti;

VISTA la nota del 20 ottobre 2026 con la quale la segreteria nazionale dell'O.S. COBAS Lavoro Privato ha aderito allo sciopero generale dei settori privati e pubblici, già proclamato in data 20 ottobre 2026 dalla Confederazione sindacale COBAS, su tutto il territorio nazionale, per l'intera giornata del 30 ottobre 2026, con esclusione dell'intero settore dei trasporti;

VISTA la nota del 22 ottobre 2026 pos. n. 1223/26, pervenuta in data 23 ottobre 2026, con la quale la Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso la deliberazione n. 26/320, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, lett. f) della legge n. 146 del 1990, volta a segnalare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di intervenire con l'ordinanza prevista dall'art. 8 della legge n. 146/1990;

CONSIDERATO, pertanto, che la giornata del 30 ottobre 2026 è interessata dalle proclamazioni di scioperi generali di diverse organizzazioni sindacali e da specifiche adesioni del settore dei trasporti nonostante il divieto di sciopero imposto dalla normativa durante i periodi di franchigia;

CONSIDERATO che la giornata del 30 ottobre 2026 coincide con la data di inizio del periodo di franchigia legato alle festività dedicate alla commemorazione dei defunti;

VISTA la deliberazione della Commissione di Garanzia n. 26/320 del 22 ottobre 2026 nella quale si rappresenta che "*nel settore dei trasporti, al fine di tutelare il diritto alla libertà di circolazione e impedire che, nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli successivi alla commemorazione dei defunti, possa essere compromesso il diritto alla mobilità dei cittadini che, in occasione di tale festività particolarmente sentita dagli italiani, si spostano per viaggi di breve e media percorrenza al fine di raggiungere i cimiteri dei luoghi di origine, gli Accordi nazionali e le Regolamentazioni vigenti hanno previsto i seguenti divieti di sciopero:*

- ☐ *settore trasporto aereo: dal 30 ottobre al 5 novembre (art. 8 regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, adottata con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, G.U. n. 250 del 27/10/2014);*
- ☐ *settore trasporto pubblico locale: dal 30 ottobre al 5 novembre (art. 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 18/138 del 23 aprile 2018, G.U. n. 115 del 19/05/2018);*
- ☐ *settore trasporto marittimo: dal 30 ottobre al 5 novembre (allegato al Protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dall'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, G.U. n. 280 del 2.12.2003);*

□ *settore Taxi: dal 30 ottobre al 5 novembre (art. 4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del servizio Taxi, adottata con delibera n. 02/11 del 24 gennaio 2002, G.U. 5/03/2002);*

□ *settore trasporto ferroviario: dal 30 ottobre al 5 novembre (art. 3.5.1 dell'Accordo nazionale del 23 novembre 1999, modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, G.U. n. 86 del 12/04/2002);*

□ *settore appalti ferroviari: dal 30 ottobre al 5 novembre (art. 7 della Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 04/590 del 29 ottobre2004, G.U. n. 278 del 26/11/2004)";*

RITENUTO che la franchigia nei servizi pubblici essenziali consiste in un divieto assoluto, ma temporaneo, del diritto di sciopero limitato a specifici archi temporali che trova la sua *ratio* nell'esigenza di proporzionalità e contemperamento dei diritti costituzionali che ispirano la legge n. 146 del 1990;

RITENUTO che la disciplina in materia di franchigia nei servizi pubblici essenziali non cancella il diritto di sciopero, ma ne differisce l'esercizio per evitare che il blocco del servizio coincida con momenti di massima vulnerabilità degli utenti;

CONSIDERATO che, come ribadito dalla Commissione di Garanzia nella deliberazione n. 26/320, "*l'importanza e la condivisione di tale regola è dimostrata dal fatto che tutte le organizzazioni sindacali proclamanti gli altri scioperi generali del 30 ottobre 2026 hanno ritenuto di escludere, già nel documento di proclamazione, i settori dei trasporti interessati dal divieto di sciopero nel periodo compreso tra il 30 ottobre ed il 5 novembre in ragione della franchigia legata alla commemorazione dei defunti*";

CONSIDERATO, in effetti, che la disciplina relativa alla determinazione dei periodi di franchigia è contenuta negli Accordi nazionali, derivanti dalle intese raggiunte tra le parti sociali, ovvero, in caso di mancato accordo, nelle Regolamentazioni provvisorie adottate dalla Commissione di Garanzia, e che tale disciplina, ormai risalente nel tempo, risulta ampiamente condivisa dalle organizzazioni sindacali;

VISTO che tutti i proclamanti lo sciopero generale del 30 ottobre 2026, eccezion fatta per la O.S. USB, hanno escluso l'intero settore dei trasporti dall'azione di sciopero;

CONSIDERATO che, in determinati periodi dell'anno, quale quello coincidente con la commemorazione dei defunti, la domanda di fruizione del servizio pubblico di trasporto da parte dell'utenza assume carattere particolarmente intenso e concentrato, al punto che anche l'effettuazione di uno sciopero nel rispetto delle prestazioni indispensabili minime genera il concreto rischio di un pregiudizio sproporzionato e intollerabile per la collettività.

CONSIDERATO, pertanto, che la giornata del 30 ottobre 2026 si colloca in un periodo dell'anno caratterizzato da un significativo incremento degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale, finalizzati a raggiungere i luoghi di sepoltura dei propri cari, spesso ubicati in località distanti dal luogo di residenza;

CONSIDERATO che tale ricorrenza assume particolare rilevanza sotto il profilo sociale e determina, tradizionalmente, una maggiore esigenza di mobilità da parte dell'utenza, con conseguente intensificazione della domanda di servizi pubblici di trasporto;

RITENUTO, dunque, che la necessità di assicurare adeguate condizioni di mobilità in occasione di tale ricorrenza assume rilievo anche ai fini della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, imponendo un'attenta valutazione del bilanciamento tra il diritto

di sciopero e gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela, in modo da evitare che l'astensione collettiva dal lavoro determini una compressione sproporzionata delle libertà individuali e delle esigenze della collettività.

CONSIDERATO, inoltre, che in numerose Regioni e Province autonome, tra cui Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano (dal 2 all'8 novembre), il calendario scolastico per l'anno 2026/2027 contempla la sospensione delle attività didattiche per il lunedì 2 novembre;

TENUTO CONTO che tale circostanza, determinando per una significativa parte della popolazione scolastica e delle relative famiglie un periodo di sospensione delle attività didattiche in concomitanza con la ricorrenza della Commemorazione dei defunti e con i giorni immediatamente precedenti di sabato e domenica, è suscettibile di favorire e intensificare gli spostamenti sul territorio, tanto per ragioni di carattere religioso e affettivo, connesse alla visita ai luoghi di sepoltura dei propri cari, quanto per finalità turistiche e ricreative, con conseguente prevedibile incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico e della necessità di assicurarne la regolarità e la continuità.

CONSIDERATO, quindi, che lo sciopero generale proclamato coincide con una giornata immediatamente precedente al fine settimana, come tale di elevata mobilità di tipo pendolare di studenti e lavoratori, tale che le modalità di espletamento delle astensioni collettive in parola provocherebbero, in particolar modo nelle aree metropolitane e nelle aree caratterizzate dalla sola presenza del servizio del trasporto pubblico locale, un massiccio ricorso a forme di mobilità individuali, con gravi ripercussioni sul traffico e la sicurezza stradale;

CONSIDERATO l'assetto di un sistema di trasporto intermodale passeggeri variamente strutturato sul territorio nazionale, in cui l'offerta propria delle Aziende di trasporto pubblico locale urbano costituisce il completamento di una modalità di spostamento che vede impiegati anche quei servizi su rotaia che collegano con apposite linee i nuclei centrali cittadini, che per la loro conformità rischiano, a causa dello sciopero in argomento, di restare completamente chiusi anche in presenza di un numero di adesioni allo sciopero limitate;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto verificatosi in occasione di precedenti astensioni dal lavoro promosse da organizzazioni sindacali nel settore dei trasporti, si prevede che la partecipazione allo sciopero generale sarà particolarmente consistente vista anche la rappresentatività sindacale dell'O.S. proclamante;

CONSIDERATA, pertanto, la possibilità che si determini, nonostante le fasce orarie di garanzia di pieno servizio, una criticità tale da non consentire, nell'arco di un'intera giornata, di avvalersi di modalità di spostamento praticabili per quei tragitti caratterizzati dalla combinazione di più mezzi di trasporto, arrecando, in tal modo, un danno eccedente quello già grave stimabile per gli utenti che utilizzano i servizi di trasporto passeggeri;

CONSIDERATO infatti che, come riferito nella deliberazione n. 26/320 della Commissione di Garanzia del 22 ottobre 2026, "*la gravità dell'impatto lesivo della violazione della franchigia risulta ulteriormente amplificata dal carattere generale della mobilitazione che, estendendosi contemporaneamente all'intero settore dei trasporti, priva l'utenza di qualsiasi servizio alternativo per raggiugere le proprie destinazioni nonché dal cumulo di scioperi generali nella giornata del 30 ottobre 2026*";

RITENUTO che la gravità del *periculum*, derivante dal rischio di un pregiudizio grave e imminente al diritto alla mobilità delle persone, debba ritenersi insita nella violazione della normativa in materia di franchigie nel settore dei trasporti, atteso che la previsione di appositi

periodi di franchigia risponde all'esigenza di assicurare un adeguato bilanciamento tra il diritto di sciopero e il diritto alla libera circolazione, bilanciamento che la Commissione di garanzia ha evidentemente già effettuato in via preventiva, individuando e predeterminando i periodi nei quali l'esercizio del diritto di sciopero deve essere escluso o limitato, al fine di tutelare il diritto alla mobilità degli utenti;

CONSIDERATO che l'art. 8 della legge n.146 del 1990 fonda il potere di precettazione su un duplice presupposto, sostanziale e formale. Quello sostanziale si identifica nel fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti; quello formale consiste in un articolato procedimento scandito, nell' ipotesi di conflitti sindacali di rilevanza nazionale o interregionale, dall'invito del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, a desistere da comportamenti che determinano la situazione di pericolo e dall'esperimento del tentativo di conciliazione;

VISTA la nota n. 36096 del 23 ottobre 2026, rimasta priva di riscontro, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei disagi attesi per l'utenza a causa dell'astensione in parola ha chiesto alle OO.SS. in indirizzo, facendo affidamento sul senso di responsabilità, di valutare la possibilità di sospendere tali azioni;

VISTA la nota prot. n. 36149 del 23 ottobre 2026, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato, per il giorno 26 ottobre 2026, alle ore 10.00, le parti interessate, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che, nel corso del predetto tentativo di conciliazione, le Organizzazioni sindacali comparse, interpellate in ordine all'invito formulato dal Garante a revocare gli scioperi in ossequio alla normativa vigente, hanno affermato che allo stato attuale non è possibile effettuare né la revoca né il differimento;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo sullo sciopero generale in parola ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTA la deliberazione n. 26/320, pos. n. 1223/26, del 22 ottobre 2026, pervenuta in data 23 ottobre 2026, con la quale la Commissione di Garanzia "*delibera di segnalare, ai sensi ex dell'art. 13, comma 1, lett. f) della legge n. 146 del 1990, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente al diritto alla libertà di circolazione con riferimento allo sciopero generale del 30 ottobre 2026 proclamato dall'Organizzazione sindacale USB, che non ha escluso i settori dei Trasporti interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti*";

RITENUTO che il mancato adeguamento dell'organizzazione sindacale alle richieste della Commissione di Garanzia e agli inviti profusi dal Ministro in sede di tentativo di conciliazione comporti l'attualità del pericolo grave e imminente ai diritti costituzionalmente tutelati dalla legge n. 146/1990;

In attuazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni

ORDINA

1. Limitatamente ai settori di trasporto aereo, taxi, trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale, interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti, il differimento ad altra

data dello sciopero generale del 30 ottobre 2026 proclamato in data 6 ottobre 2026 dalla segreteria nazionale dell'O.S. USB per i settori privati e pubblici con adesioni di USB Lavoro Privato e USB Lavoro Pubblico.

2. I dipendenti interessati sono tenuti ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.

3. La presente Ordinanza viene portata a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali e degli Enti ed Aziende erogatrici dei servizi interessati dallo sciopero generale.

4. La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi essere data notizia al pubblico della presente Ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

7. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente Ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui alla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 10 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.

Roma, 27 ottobre 2026

Sen. Matteo Salvini

